

CAMERA DEI DEPUTATI N. 714

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MILANA

Disciplina della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento subacqueo

Presentata il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende disciplinare — stabilendo le norme per l'accertamento dei relativi requisiti, l'esercizio della professione di istruttore e di guida subacquei, e dell'attività dei centri di immersione subacquee e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico — figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non previste in modo esplicito dalla normativa vigente.

Come è noto a tutti, l'Italia trae notevoli vantaggi economici dalle attività turistiche e, a questo proposito, c'è da rilevare che una quota consistente dei flussi turistici verso l'Italia è rappresentata da circuiti internazionali e da visitatori stranieri e che, a livello internazionale, esiste un consolidato mercato del turismo subac-

queo basato su un'offerta con caratteristiche e figure professionali ormai standardizzate.

L'importanza del turismo per il nostro Paese, in altre parole, impone di adeguare e di diversificare costantemente la qualità dell'offerta e dei servizi erogati ma anche di favorire lo sviluppo di nuove figure professionali sempre più specializzate.

Per fronteggiare l'agguerrita concorrenza, infatti, è necessario — e unanimemente auspicato — che l'offerta turistica raggiunga i più alti livelli di qualificazione e di diversificazione.

Il richiamo del nostro Paese è fondato in larga parte sulla ricchezza e sulla varietà delle risorse naturalistiche che, tuttavia, non sono ancora sufficientemente considerate in tutta la loro potenzialità.

L'ambiente marino, in particolare, nonostante rappresenti uno dei maggiori motivi di attrazione, continua ad essere considerato prevalentemente in funzione della balneazione.

Il crescente interesse a livello internazionale per le immersioni e le osservazioni subacquee non agonistiche, inevitabilmente, ha determinato anche in Italia una vertiginosa crescita della domanda di servizi specifici in questo settore. Di conseguenza, negli ultimi anni, nonostante la generale e grave stagnazione dei livelli occupazionali, si è registrata una analoga consistente crescita del numero di operatori professionali e dei centri di immersione lungo le nostre coste.

La presenza di operatori qualificati in questo particolare settore, oltreché produrre direttamente effetti positivi sulla occupazione, contribuisce, più in generale, a potenziare ed a qualificare l'offerta turistica in Italia anche oltre il periodo estivo.

Del crescente interesse per il turismo subacqueo si sono fatte interpreti la regione Sardegna e la regione Liguria che, già da qualche anno, hanno varato legislazioni regionali del tutto assimilabili alla presente proposta di legge e che si stanno dimostrando ampiamente rispondenti alle esigenze degli operatori subacquei che si trovano finalmente ad agire con regole certe e facilmente applicabili dopo anni di forzata illegalità.

Una corretta politica di promozione turistica dell'Italia, d'altra parte, non può certo ignorare le potenzialità offerte dal turismo subacqueo che a livello internazionale è in continua e tumultuosa espansione.

Esiste però un problema: gli operatori dei centri di immersione subacquea sono impossibilitati a regolarizzare la loro posizione per il conflitto, o l'assenza, di norme in materia. Gli istruttori e guide subacquei ed i centri di immersioni e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico, che, come già ricordato, rappresentano figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico, non previste in modo esplicito da alcuna legge

nazionale, si trovano perciò in una paradossale situazione: hanno la necessaria professionalità, le attrezzature, i clienti, la capacità imprenditoriale ma incontrano insormontabili difficoltà nella mancanza di una adeguata legge che consenta loro di esercitare l'attività.

Un altro aspetto paradossale è rappresentato dal fatto che, fra tutte le professioni riferibili all'area del turismo nautico, le professioni di istruttore e di guida subacquei sono quelle che a livello internazionale hanno sviluppato più di altre i propri percorsi e *standard* formativi sostanzialmente omogenei ed equivalenti. I percorsi formativi più diffusi a livello internazionale, nella maggior parte dei casi, adottano per i livelli più elevati tecniche e contenuti finalizzati non agli aspetti puramente amatoriali ma proprio all'esercizio della professione.

In sostanza, il conseguente potersi di tale situazione comporta oggettiva incertezza, notevoli difficoltà e gravissimi danni economici agli operatori del settore delle escursioni e delle immersioni subacquee.

Gli istruttori subacquei necessitano di strutture operative, spesso complesse, che configurano un'attività economica da inserire nella prestazione di servizi, più che nella prestazione di lavoro autonomo. Essi forniscono la propria attività professionale e di servizi necessari con mezzi propri o di altri. Un istruttore subacqueo, infatti, per svolgere la propria attività ha bisogno di un'aula, di compressori per la ricarica delle bombole, di attrezzature per se stesso e per i clienti e di imbarcazioni attrezzate.

I centri di immersione, che hanno dovuto fare consistenti investimenti per organizzare la loro attività con adeguate strutture ed attrezzature, venendosi a trovare in condizioni di forzata e involontaria illegalità, sono costantemente esposti al rischio di gravi sanzioni e al sequestro di imbarcazioni e di attrezzature. Il fenomeno è talmente esteso che attualmente la quasi totalità degli operatori del settore si trova in condizioni di involontaria illegalità e non può lavorare serenamente.

Gli istruttori subacquei svolgono la loro attività sulla base di precise modalità di addestramento per l'immersione subacquea ricreativa e rilasciano, su tale base, dichiarazioni nelle quali si attesta il livello di addestramento raggiunto dai clienti.

Quello dell'istruttore è, quindi, un ruolo fondamentale non solo nella fase di formazione dei propri clienti ma anche quale elemento chiave nell'ambito dell'intera industria subacquea. Impedire che questo prezioso lavoro educativo venga svolto con le adeguate garanzie che il legislatore deve fornire attraverso normative chiare e non più rinviabili, significa, di fatto, bloccare un ingranaggio peculiare sul quale si basa l'intera industria subacquea.

Appare altrettanto chiaro che ciò significherebbe, inoltre, una diminuzione dell'offerta dei servizi resi dalle strutture che, nel nostro Paese, operano in ambito turistico.

Giova sicuramente menzionare il significativo apporto fornito dai citati operatori del settore alla tutela ed al monitoraggio dell'ambiente marino. Attraverso tale opera di mantenimento e di salvaguardia di questo ambiente arrivano due segnali inequivocabili: il positivo approccio, in termini di protezione ambientale, derivante dall'educazione fornita dagli operatori, e l'instancabile opera di tutela di un

patrimonio che può rappresentare una fonte occupazionale con potenzialità ancora inesplorate.

Numerosissime sentenze della Corte costituzionale o della magistratura amministrativa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno dichiarato l'illegittimità di norme di legge o di provvedimenti amministrativi i quali comprimono a tempo indeterminato la libertà di iniziativa economica.

Dunque, i poteri pubblici possono regolare l'attività economica, ma non la possono bloccare, pena — oltre che evidenti ed intollerabili costi economici ed umani — la violazione dell'articolo 41, primo comma della Costituzione, secondo cui « L'iniziativa economica privata è libera ». Solo nei casi consentiti dai due commi successivi del medesimo articolo, la legge ordinaria può limitare il libero svolgimento dell'attività economica, fissando regole, programmi e controlli per consentire che essa sia esercitata nella salvaguardia dell'utilità sociale e comunque in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Sarebbe davvero una colpa imperdonabile, anche sul piano politico e dei generali interessi del Paese, impedire che la favorevole situazione venga valorizzata a fondo dagli operatori del settore presenti sul territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.

2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle sue varie forme, diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e gli *standard* operativi previsti dal brevetto stesso.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato da un istruttore subacqueo previo superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica, nazionale o internazionale, per l'attività subacquea.

3. Per organizzazioni didattiche si intendono le imprese o le associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, nel cui percorso formativo siano previsti, dal livello di in-

gresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali; tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea; tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori; tecniche e teoria di gestione delle immersioni; tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi. Le organizzazioni didattiche devono avere tra le proprie finalità la cultura conservativa dell'ambiente.

4. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi, le tecniche di immersione subacquea in tutte le sue specializzazioni.

5. Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto di addestramento almeno di primo livello.

6. Per centro di immersione e di addestramento subacqueo si intende un'impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, mediante opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di *standard* operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica, compreso il totale rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente.

ART. 3.

(Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo).

1. Le regioni predispongono l'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) guide subacquee;
- b) istruttori subacquei;

- c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- d) organizzazioni didattiche per attività subacquee;
- e) associazioni senza scopo di lucro.

ART. 4.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

1. L'esercizio delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinato all'iscrizione nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 3. Ai fini dell'iscrizione gli istruttori e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extra-comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione secondo la vigente normativa;
- c) godimento dei diritti civili;
- d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti conseguiti all'estero;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da una organizzazione didattica di cui all'articolo 2, comma 3;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalle partecipazioni alle attività svolte.

2. L'esercizio delle attività di guida e di istruttore subacqueo può essere svolta:

- a) all'interno di centri di immersione e di addestramento subacqueo di cui all'articolo 5;
- b) all'interno delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 7;
- c) in modo autonomo.

ART. 5.

(Esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo).

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

a) partita IVA;

b) iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in altro registro previsto dalla vigente normativa;

c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica ed in perfetto stato di funzionamento;

e) idonee dotazioni di pronto soccorso;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

2. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.

ART. 6.

(Uso della denominazione).

1. La denominazione di centro di immersione e di addestramento subacqueo è

riservata alle imprese che hanno ottenuto l'iscrizione di cui all'articolo 5.

2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

3. Nei centri di immersione e di addestramento subacqueo deve essere esposta in modo ben visibile copia attestante l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate. Analoga documentazione deve essere esibita nelle sedi delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 7.

ART. 7.

(Associazioni senza scopo di lucro).

1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale, che intendono esercitare l'attività subacquea in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, le associazioni senza scopo di lucro devono possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

ART. 8.

(Organizzazioni didattiche).

1. Possono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo le organizzazioni didattiche di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, le organizzazioni didattiche devono indicare:

a) nome, sede e rappresentante legale generale dell'organizzazione;

b) nominativo del rappresentante iscritto nell'elenco regionale;

c) eventuali sedi e responsabili regionali;

d) tipo di attività svolta;

e) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo;

f) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione quali manuali audiovisivi ed altri supporti.

ART. 9.

(Autorizzazioni).

1. Le regioni stabiliscono le modalità di iscrizione negli elenchi e di gestione degli stessi.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui alla presente legge viene disposta dalla struttura regionale competente entro due mesi dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.

3. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.

4. La struttura regionale competente provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale.

5. Le regioni revocano le iscrizioni di cui al comma 2, qualora si verificano inadempienze rispetto ai requisiti richiesti per l'iscrizione stessa, ovvero nel caso in cui nello svolgimento delle attività si riscontrino violazioni delle norme in materia di tutela dell'ambiente.

6. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare norme transitorie volte a salvaguardare le attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo già esistenti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0049380